Dott. Saverio Nicolò
N O T A I O

Repertorio n.2137 Raccolta n.1357

Atto costitutivo di
Associazione del Terzo settore

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette febbraio duemilaventiquattro, in Roma, Viale Liegi n.2 (17 febbraio 2024)

Avanti a me Saverio Nicolò, Notaio in San Cesareo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono personalmente comparsi:

- **Mauro VINCIOTTI**, nato a Brescia il 30 novembre 1965 e domiciliato a Viterbo in Via della Pettinara n.29, codice fiscale "VNC MRA 65S30 B157D", cittadino italiano;
- Luca Lo Bianco, nato il giorno 11 settembre 1962 a Roma ed ivi domiciliato Via Luigi Chiala n.125, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di procuratore speciale ed in rappresentanza di **Lucrezia LO BIANCO**, nata il 24 maggio 1967 a Roma ed ivi domiciliata in Via Muzio Attendolo n.44, codice fiscale "LBN LRZ 67E64 H501F", cittadina italiana, giusta procura speciale a rogito del Notaio Cinzia Criaco di Roma del giorno 8 febbraio 2024 Repertorio n.5598, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.
- **Pietro MINICUCI**, nato a Messina il 5 marzo 1971 e domiciliato a Roma in Via Giuseppe Ferrari n. 2, codice fiscale "MNC PTR 71C05 F158R", cittadino italiano;
- **Marialaura MANDRILLI**, nata a Nizza Monferrato il giorno 11 ottobre 1974 e domiciliata a Torino in Via Eusebio Bava n.20 bis, codice fiscale "MND MLR 74R51 F902G", cittadina italiana;
- **Emanuela DUTTO**, nata a Cuneo il 25 marzo 1976 e domiciliata a Peveragno in Via Madonna dei Boschi n.54, codice fiscale "DTT MNL 76C65 D205V", cittadina italiana;
- **Stefano ROSSI**, nato il 4 agosto 1979 a Roma ed ivi domiciliato in Via Gregorio XI n.159, codice fiscale "RSS SFN 79M04 H501Z", cittadino italiano;
- **Matteo LOTTI**, nato a Firenze il 10 luglio 1980 e domiciliato a Roma in via delle Cave di Pietralata n.64, codice fiscale "LTT MTT 80L10 D612B", cittadino italiano.

Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

Articolo 1

I sig.ri Mauro VINCIOTTI, Lucrezia LO BIANCO, come rappresentata, Pietro MINICUCI, Marialaura MANDRILLI, Emanuela DUTTO, Stefano ROSSI e Matteo LOTTI in virtù del presente atto, costituiscono, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") l'associazione non riconosciuta denominata **"CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI ETS"** o, in forma abbreviata **"CEIST ETS"** (d'ora innanzi la "Associazione").

Registrato a PALESTRINA il 19/02/2024 al n. 144 serie 1T € 200,00

L'Associazione è disciplinata, oltre che da CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile") dallo statuto (d'ora innanzi lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Luigi Chiala n.125.

Articolo 3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, volte alla promozione e alla valorizzazione dello sviluppo sociale, culturale, civile ed economico dei territori, alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo territoriale e di innovazione sociale e alla definizione, pianificazione e implementazione di strategie territoriali integrate, nonché alla promozione dello sviluppo locale economico, sociale e culturale.

L'associazione rivolge particolare attenzione alla formazione, non solo come possibile fonte di acquisizione di nuove abilità e competenze, ma come occasione di crescita complessiva della persona e promuove inoltre la qualificazione, il miglioramento sociale e culturale dei suoi associati e delle persone che vivono nei territori in cui opera. Opera tenendo fermi i principi connessi alla cultura della differenza e quindi per la promozione delle pari opportunità di genere, contro discriminazioni e stereotipi e adotta politiche e misure per la tutela dei diritti dei minori con l'adozione di specifici documenti. Sostiene attività di ricerca in materia di Intelligenza Artificiale (AI) e sue applicazioni sia per verificarne le potenzialità di impiego per le finalità statutarie sia per contribuire agli sviluppi di quest'ultima in termini di impatto sociale, culturale e come complesso di strumenti in grado di garantire un migliore e più diffuso accesso a diritti fondamentali quali l'istruzione, la formazione, la cultura, l'assistenza sociale. È altresì impegnata per impedirne l'utilizzo a fini antidemocratici, illiberali e più in generale gli impieghi che possano danneggiare singoli e collettività; promuove lo sviluppo locale economico, sociale e culturale; organizza per proprio conto (es. nei locali condotti in locazione o altrove), ma anche attivando collaborazioni e promuovendo forme di co-progettazione con EELL (es. in spazi istituzionali), Enti ed associazioni, pubbliche e private, progetti e azioni territoriali o settoriali e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie.

Articolo 4

Per il raggiungimento dello scopo sopra indicato, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, che ricadono nell'ambito delle seguenti attività previste dall'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5, lett. e) CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (art. 5, lett. i) CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k) CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lett. n) CTS).

L'Associazione, dunque, nell'ambito di dette attività, potrà: a) collaborare con Enti locali e soggetti istituzionali, imprenditoriali, ETS, Associazioni, nella ricerca di finanziamenti e nella pianificazione e costruzione di strategie volte all'avvio di politiche di sviluppo attraverso l'utilizzo di fondi pubblici (regionali, nazionali, europei); in questo quadro fornisce assistenza tecnica nelle fasi di progettazione, stesura della candidatura per l'accesso alle opportunità di finanziamento e per monitoraggio, gestione e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti;

b) attivare e promuovere collaborazioni, forme di co-progettazione con Enti locali, Enti ed associazioni, pubbliche e private, di progetti e azioni territoriali o settoriali e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie;
c) organizzare e promuovere Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, attività didattiche, dibattiti, stage, visite guidate, conferenze, concorsi, contest, premi, festival, ecc.;
d) organizzare e promuovere manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, artistiche per e con enti pubblici e privati;
e) adoperarsi per migliorare l'insegnamento e la formazione e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento;
f) affiancare l'azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura del territorio e dei suoi aspetti applicativi;
g) pubblicare bollettini di informazione sull'attività dell'Associazione;
h) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura e dello sviluppo dei territori anche seguendo schemi e procedure concordati con la Protezione Civile Nazionale e altre similari esistenti in altri paesi della Comunità Europea ed extra-UE;
i) creare e diffondere servizi bibliografici e di sostegno all'attività formativa, anche per specifiche figure professionali che operano in tali settori;
j) favorire l'interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Imprese.
L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti in materia (art. 6 del CTS e Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali N.107/2021). Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'associazione sono disciplinati dal CTS, dalla Normativa Applicabile e dallo Statuto.

Articolo 7

Sono Organi dell'Associazione (disciplinati dallo Statuto):
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.

Articolo 8

Gli Associati convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da 7 (sette) membri, nominati nelle persone dei signori:
- Stefano ROSSI, nato il 4 agosto 1979 a Roma ed ivi domiciliato in Via Gregorio XI n.159, codice fiscale "RSS SFN 79M04 H501Z", cittadino italiano, quale Presidente;
- Emanuela DUTTO, nata a Cuneo il 25 marzo 1976 e domiciliata a Peveragno in Via Madonna dei Boschi n.54, codice fiscale "DTT MNL 76C65 D205V", cittadina italiana, quale Vice Presidente;
- Matteo LOTTI, nato a Firenze il 10 luglio 1980 e domiciliato a Roma in via delle Cave di Pietralata n.64, codice fiscale "LTT MTT 80L10 D612B", cittadino italiano, quale Tesoriere;
- Pietro MINICUCI, nato a Messina il 5 marzo 1971 e domiciliato a Roma in Via Giuseppe Ferrari n. 2, codice fiscale "MNC PTR 71C05 F158R", cittadino italiano, quale Segretario;
- Mauro VINCIOTTI, nato a Brescia il 30 novembre 1965 e domiciliato a Viterbo in Via della Pettinara n.29, codice fiscale "VNC MRA 65S30 B157D", cittadino italiano, quale Consigliere;
- Marialaura MANDRILLI, nata a Nizza Monferrato il giorno 11 ottobre 1974 e domiciliata a Torino in Via Eusebio Bava n.20 bis, codice fiscale "MND MLR 74R51 F902G", cittadina italiana, quale Consigliere;
- Lucrezia LO BIANCO, nata il 24 maggio 1967 a Roma ed ivi domiciliata in Via Muzio Attendolo n.44, codice fiscale "LBN LRZ 67E64 H501F", cittadina italiana, quale Consigliere;
i quali, presenti e quest'ultima come rappresentata, accettano la carica come loro conferita, dichiarando non sussistere a proprio carico causa di decadenza o incompatibilità.
Il primo Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi.
La rappresentanza dell'Associazione è disciplinata dallo Statuto.

Articolo 9

Gli Associati convengono di non procedere alla nomina dell'Organo di Controllo perché non obbligatorio per legge.

Articolo 10

Gli associati convengono che il patrimonio iniziale dell'associazione sia pari ad Euro 700,00 (settecento

virgola zero zero), apportato da ciascuno dei suddetti associati in parti uguali tra loro. Il Presidente del Consiglio direttivo dichiara di aver ricevuto i predetti apporti da ciascuno degli associati in danaro contante e che il patrimonio è interamente versato.

Articolo 11

Il primo esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Articolo 12

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dallo Statuto.

Articolo 13

Gli Associati richiedono che la presente associazione non riconosciuta sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto allegato ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare, delegando altresì il notaio rogante alla presentazione della relativa domanda di iscrizione.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Del presente atto - in parte scritto a mia cura con mezzo elettronico e in parte scritto a mano da me nelle prime dodici pagine di tre fogli intercalati tra loro - io Notaio ho dato lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà. La sottoscrizione del presente atto ha luogo alle ore tredici e cinque minuti.

F.to Mauro Vinciotti

Luca Lo Bianco

Pietro Minicuci

Marialaura Mandrilli

Emanuela Dutto

Stefano Rossi

Matteo Lotti

Saverio Nicolò Notaio I.S.

Allegato "A"
all'atto N. 2137./1357. Rep./Racc

REPETORIO N. 5598

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di febbraio (8 febbraio 2024)

In Roma, in Via Catone n. 16, nel mio ufficio.

Avanti a me Dottoressa CINZIA CRIACO, Notaio in Roma, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE LA SIGNORA:

- **LO BIANCO LUCREZIA**, nata a Roma il 24 maggio 1967 e residente a Roma, via Muzio Attendolo n. 44 (codice fiscale dichiarato: LBN LRZ 67E64 H501F);

cittadina italiana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto nomina e costituisce suo procuratore speciale il signor **LO BIANCO LUCA**, nato a Roma il giorno 11 settembre 1962 e residente a Roma, via Luigi Chiala n. 125;

affinchè in suo nome e per suo conto, con i più ampi poteri e le più ampie facoltà, intervenga all'atto di costituzione di una Associazione che avrà la denominazione **"CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI ETS"**, o, in breve, **"CEIST ETS"**, con indirizzo in Roma, in via Luigi Chiala n.

125, e avente come scopo la promozione e la valorizzazione dello sviluppo sociale, culturale, civile ed economico dei territori, e la progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo territoriale e di innovazione sociale nonchè la definizione, pianificazione e implementazione di strategie territoriali integrate. L'associazione rivolge particolare attenzione alla formazione, e promuove inoltre la qualificazione, il miglioramento sociale e culturale dei suoi associati e delle persone che vivono nei territori in cui opera.

All'uopo sono conferiti al nominato procuratore tutti i più ampi poteri per l'esatto adempimento del presente mandato, per procedere, in nome, vece e conto della mandante, ed in concorso con altri partecipanti ed anche con se stesso, autorizzandolo espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1325 c.c., alla costituzione della sopra indicata Associazione; ad approvare tutti i patti sociali; a sottoscrivere e conferire la quota associativa; a nominare i membri del Consiglio direttivo; a nominare il Presidente dell'Associazione; ad accettare la nomina all'interno del Consiglio Direttivo quale Consigliere; a richiedere l'iscrizione dell'associazione presso il RUNTS ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; a consentire l'iscrizione come E.T.S. della predetta associazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 e successive

modifiche e integrazioni; ad inserire e convenire nell'atto costitutivo e nei patti sociali, tutti quei patti e convenzioni, soliti ad inserirsi in simili atti e che riterrà opportuni e convenienti; senza alcuna limitazione di poteri e di rappresentanze.

In particolare vengono conferiti al nominato procuratore i poteri di intervenire nell'atto costitutivo di detta Associazione e sottoscriverlo unitamente alle allegate norme di funzionamento; modificare, se del caso, la suddetta denominazione sociale e la sede sociale, determinare, con maggior precisione, l'oggetto sociale; determinare le attività di interesse generale, che ricadono nell'ambito delle attività previste dall'art. 5 del CTS; stabilire la durata della Associazione; esibire documenti; rendere dichiarazioni richieste all'uopo dalla legge; autorizzare tutte le formalità pubblicitarie presso i competenti Uffici e fare, anche se qui non specificato, tutto quant'altro si renderà necessario e/o opportuno per l'espletamento del mandato conferito, nessuno escluso o eccettuato, senza alcuna limitazione di poteri e di rappresentanze.

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico atto e contesto.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su quattro pagine di un foglio, è stato da me Notaio letto alla comparente, la quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Sottoscritto alle ore dieciotto e minuti trenta.

Francesca Bianco

Allegato "B" all'atto n.2137/1357 di repertorio/raccolta.

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede e durata, finalità e oggetto

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI ETS"** o, in forma abbreviata **"CEIST ETS".**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma, Via Luigi Chiala n.125.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 3) Finalità e oggetto

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, volte alla promozione e alla valorizzazione dello sviluppo sociale, culturale, civile ed economico dei territori, alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo territoriale e di innovazione sociale e alla definizione, pianificazione e implementazione di strategie territoriali integrate, nonché alla promozione dello sviluppo locale economico, sociale e culturale.

L'associazione rivolge particolare attenzione alla formazione, non solo come possibile fonte di acquisizione di nuove abilità e competenze, ma come occasione di crescita complessiva della persona e promuove inoltre la qualificazione, il miglioramento sociale e culturale dei suoi associati e delle persone che vivono nei territori in cui opera. Opera tenendo fermi i principi connessi alla cultura della differenza e quindi per la promozione delle pari opportunità di genere, contro discriminazioni e stereotipi e adotta politiche e misure per la tutela dei diritti dei

minori con l’adozione di specifici documenti. Sostiene attività di ricerca in materia di Intelligenza Artificiale (AI) e sue applicazioni sia per verificarne le potenzialità di impiego per le finalità statutarie sia per contribuire agli sviluppi di quest’ultima in termini di impatto sociale, culturale e come complesso di strumenti in grado di garantire un migliore e più diffuso accesso a diritti fondamentali quali l’istruzione, la formazione, la cultura, l’assistenza sociale. È altresì impegnata per impedirne l’utilizzo a fini antidemocratici, illiberali e più in generale gli impieghi che possano danneggiare singoli e collettività; promuove lo sviluppo locale economico, sociale e culturale; organizza per proprio conto (es. nei locali condotti in locazione o altrove), ma anche attivando collaborazioni e promuovendo forme di co-progettazione con EELL (es. in spazi istituzionali), Enti ed associazioni, pubbliche e private, progetti e azioni territoriali o settoriali e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie.
Per il raggiungimento dello scopo sopra indicato, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, che ricadono nell’ambito delle seguenti attività previste dall’art. 5 del CTS:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5, lett. e) CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (art. 5, lett. i) CTS);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k) CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lett. n) CTS).

L'Associazione, dunque, nell'ambito di dette attività, potrà:

a) collaborare con Enti locali e soggetti istituzionali, imprenditoriali, ETS, Associazioni, nella ricerca di finanziamenti e nella pianificazione e costruzione di strategie volte all'avvio di politiche di sviluppo attraverso l'utilizzo di fondi pubblici (regionali, nazionali, europei); in questo quadro fornisce assistenza tecnica nelle fasi di progettazione, stesura della candidatura per l'accesso alle opportunità di finanziamento e per monitoraggio, gestione e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti;

b) attivare e promuovere collaborazioni, forme di co-progettazione con Enti locali, Enti ed associazioni, pubbliche e private, di progetti e azioni territoriali o settoriali e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie;

c) organizzare e promuovere Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, attività didattiche, dibattiti, stage, visite guidate, conferenze, concorsi, contest, premi, festival, ecc.;

d) organizzare e promuovere manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, artistiche per e con enti pubblici e privati;

e) adoperarsi per migliorare l'insegnamento e la formazione e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento;

f) affiancare l'azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura del territorio e dei suoi aspetti applicativi;

g) pubblicare bollettini di informazione sull'attività dell'Associazione;

h) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura e dello sviluppo dei territori anche seguendo schemi e procedure concordati con la Protezione Civile Nazionale e altre similari esistenti in altri paesi della Comunità Europea ed extra-UE;

i) creare e diffondere servizi bibliografici e di sostegno all'attività formativa, anche per specifiche figure professionali che operano in tali settori;

j) favorire l'interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Imprese.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti

dalla legge e dai regolamenti in materia (art. 6 del CTS e Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali N.107/2021). Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.
TITOLO II - Associati
Articolo 4) Definizione di associato
Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).
L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.
Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Articolo 5) Ammissione degli Associati, recesso ed esclusione dell'Associato
L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che l'Associazione si proponga, di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.
L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
In caso di respingimento della Domanda, la relativa

deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.
Il consiglio direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.
Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.
La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione.
Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.
Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.
La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata

all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa venga impugnata innanzi al collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al collegio arbitrale:
a) il collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del collegio arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa all'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.
L'associato del quale sia stata deliberata all'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.
Titolo III - Patrimonio e divieto di distribuzione
Articolo 6) Patrimonio
Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito:
- dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa.
- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote di iscrizione versate dai soci all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli associati;
- da elargizioni, sponsorizzazioni o finanziamenti ricevuti da aziende o enti (pubblici o privati) a sostegno degli scopi associativi in generale oppure per specifici eventi, congressi, convegni o studi o ricerche;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.
L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento dell'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni associato è obbligato per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'associazione al versamento all'associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "Quota Annuale").
Il consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale nel quale tra l'altro:
a) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;
b) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'associato moroso.
La Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. N. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; il tutto dovrà avvenire in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dei diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 7) Divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 8) Organi

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");

e) il Tesoriere;

f) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;

e) approva il bilancio;

f) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati o da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo se nominato.
L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di sede dell'Associazione.
La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:
a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo se nominato, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine su decisione dell'assemblea, da un altro membro del consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.
Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente

dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 10) Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del consiglio direttivo, membro dell'organo di controllo, revisore legale o dipendente dell'associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione, nonché quelle aventi ad oggetti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati [il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'associazione non abbia più di 20 (venti) associati], a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i

nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.
Al consiglio direttivo compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i consiglieri, il segretario e disporne la revoca;
b) gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;
d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
f) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo comune;
h) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.
Il consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri, nel cui ambito sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di associato ovvero che siano indicate da associati non aventi natura di persone fisiche.
Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Dalla nomina a consigliere, a presidente, a vicepresidente, a segretario, a tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina o successivamente, un compenso individuale per i membri del consiglio direttivo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello

previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art. 8 CTS.
Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio direttivo provvederà a convocare senza indugio l'assemblea per la reintegrazione del consiglio. Il consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
I consiglieri sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo se nominato.
Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dalla adunanza del consiglio direttivo.
Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti

acquistati in buona fede dei terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Il consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri in tal caso è necessario che:
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare il tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dotare l'Associazione di un Comitato Tecnico Scientifico e di indicarne i membri in un numero minimo di tre. Successive integrazioni potranno avvenire anche su sollecitazione del Comitato stesso.
Il Comitato Tecnico Scientifico attivato per decisione del Direttivo formula proposte e dà pareri in relazione alle attività che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente in collaborazione con altri.
Il Coordinatore, indicato dal Direttivo di concerto con il Comitato stesso, convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi mediante posta elettronica, con almeno dieci giorni di preavviso. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e da un membro nominato segretario della riunione. Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto anche il Presidente dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente e Vicepresidente

Al presidente del consiglio direttivo spetta di:
a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
c) convocare l'assemblea e il consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del consiglio direttivo;
e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al consiglio direttivo.
Ad ogni riunione del consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del vicepresidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

Il segretario coadiuva il presidente nelle esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'associazione.
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati.
Il tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio direttivo.

Articolo 14 - Organo di Controllo e Revisore legale

L'organo di controllo è formato secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un membro unico o da un collegio di controllori composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio.
In caso di nomina di un collegio sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei controllori effettivi.
Nel caso di organo di controllo monocratico non tenuto alla revisione legale, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche giuridiche.
Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- soggetti iscritti al registro dei revisori legali oppure:
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economico-giuridiche.
Qualora competa all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.
L'organo di controllo:
a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili;
d) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'organo di controllo), ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo al consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento dell'operazione sociale o su determinati affari.
I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del

comitato esecutivo.
Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presente almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.
Il collegio dei controllori è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano d'età.
Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del collegio dei controllori.
Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
Il collegio dei controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del collegio dei controllori.
In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ai membri dell'Organo di Controllo non spetta alcun compenso,

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina, un compenso individuale per i membri dell'Organo di Controllo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art. 8 CTS.
L'Assemblea nomina un revisore legale nei casi in cui esso è obbligatorio per legge. La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.
La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.
TITOLO V - Bilanci, libri e scritture contabili
Articolo 15 - Esercizi associativi
L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 16 - Bilancio di esercizio
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
Articolo 17 - Bilancio sociale
Quando previsto dalla legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
Articolo 18 - Scritture contabili
L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.
Articolo 19 - Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile l'associazione tiene:
a) il libro degli associati;
b) il registro dei volontari;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito.
Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
Il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del

consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copie.
Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e le estrazioni di copie da essi.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie.
Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 20 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Art. 21 Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile, avente ad oggetto diritti disponibili e che possa formare oggetto di compromesso, e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede l'Associazione, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale, secondo il Regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.

F.to Mauro Vinciotti Luca Lo Bianco
Pietro Minicuci Marialaura Mandrilli
Emanuela Dutto Stefano Rossi
Matteo Lotti
Saverio Nicolò Notaio I.S.

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo(art.22 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)Certifico io sottoscritto Dott. Saverio Nicolò, Notaio in San Cesareo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti.
San Cesareo, 19 febbraio 2024
F.to digitalmente Saverio Nicolò Notaio